MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorita' competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorita' per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1995, N. 172. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1995, N. 172. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1995, N. 172. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1995, N. 172. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1995, N. 172. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1995, N. 172.

Versione in vigore dal 18 maggio 1995, non più in vigore dal 13 giugno 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it